



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BRANDIMARTE	MASSIMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GRECO	ANGELO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CATAPANO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 191/2018
depositato il 02/02/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1073007150006015 TOSAP 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1073007150006097 TOSAP 2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1073007150006139 TOSAP 2014
contro:
GINOSA COMUNE

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1073007150006015 TOSAP 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1073007150006097 TOSAP 2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1073007150006139 TOSAP 2014
contro:
SO.G.E.T. RISCOSSIONE SPA TARANTO

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
CORSO UMBERTO 150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 191/2018

UDIENZA DEL

05/06/2018 ore 09:00

N°

1305

PRONUNCIATA IL:

05 GIU. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

04 LUG. 2018
Il Segretario

Il Segretario di Sezione

Angelo PAGANO



Avverso gli avvisi di accertamento per omesso pagamento della Tosap per i periodi 2011,2013 e 2014 notificati dalla Soget, concessionaria del Comune di Ginosa, per la occupazione di spazi Giochi, Spettacolo Viaggiante in viale Jonio, presentava ricorso con istanza di sospensione [redacted] titolare della ditta [redacted], lamentando il difetto di motivazione e la mancata allegazione degli atti istruttori; eccepiva la insussistenza del presupposto impositivo, la erroneità del calcolo delle superfici tassabili, il mancato contraddittorio preventivo oltre alla illegittimità delle sanzioni irrogate in violazione di legge, contestava altresì la richiesta, con i medesimi avvisi, della tarsu 2013,2014 e 2015 e da ultimo rilevava vizi formali degli avvisi.

Resisteva la Soget che produceva copia degli atti istruttori, documentazione fotografica e nel contempo riconosceva la erroneità del calcolo delle superfici tassate

Con successivi atti la ricorrente contestava la documentazione prodotta ed insisteva per l'accoglimento del ricorso.

Con ordinanza del 13.03.2018 veniva accolta la istanza cautelare di sospensione limitatamente alla Tarsu.

Alla odierna udienza il difensore della ricorrente depositava in copia la richiesta, inviata alla società [redacted] concessionaria dell'area comunale ed al Comune di Ginosa, di autorizzare la installazione e l'esercizio delle strutture ludiche con rilascio del nulla osta unitamente alle prescrizioni da adottare.

La causa, dopo la discussione, veniva posta in decisione.

Dirimente, ai fini della decisione della causa, i rilievi sollevati alla illegittimità degli atti prodromici.

In primo luogo va rilevato che solo con le controdeduzioni la ricorrente è venuta a conoscenza della esistenza di un sopralluogo effettuato al parco Comunale di Ginosa dal personale della Soget il 10 agosto 2012, il 31.07.2013 e 15.07/2014 concluso con la redazione di modelli denominati "accertamento d'ufficio" relativi alla occupazione temporanea di suolo pubblico da parte della ditta della ricorrente, con misurazione delle superfici, la indicazione dei giorni e della tariffa da applicare.

I documenti recano unicamente la sottoscrizione dell'accertatore, mentre gli ulteriori spazi, anche se previsti, risultano mancanti della sottoscrizione della ditta e di quella dei vigili urbani.

Tutta la rilevazione effettuata dalla Soget si è svolta in assenza della contribuente, che non solo si è vista esclusa dal compimento delle operazioni, ma anche privata di conoscerne le conclusioni, perché mai notificate e neppure allegate agli atti notificati.

Gli avvisi devono pertanto ritenersi illegittimi per difetto di sottoscrizione del contribuente che non ha preso parte alle indagini tributarie e per la omessa allegazione agli impositivi.

Nessuna valenza probatoria, quindi, può essere ricondotta a siffatti documenti, tra l'altro con errori di calcolo come ammesso dalla resistente, per dare fondamento alla pretesa azionata.

Da ultimo la ricorrente non spiega quale elementi di prova siano ricavabili dalla documentazione prodotta in udienza a sostegno dei motivi della opposizione .

Alla luce delle argomentazioni svolte il ricorso viene accolto.

Le spese seguono la soccombenza .

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento .

Condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente, con distrazione al difensore , delle spese che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge , ed al rimborso del contributo unificato.

Taranto 05 Giugno 2018

L'estensore



Il Presidente

